

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 407

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(CIAMPI)

e dal Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
(BARATTA)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
(SPAVENTA)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro dei lavori pubblici
(MERLONI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(COSTA)

(V. Stampato Camera n. 334)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo
sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione
dell'articolo 13 dello statuto speciale

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazio- ni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1994, N. 248*All'articolo 1:*

al comma 6, lettera a), le parole: «Istituto per il commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale per il commercio estero»;

al comma 6, lettera b), le parole: «e ampliamento» sono sostituite dalle seguenti: «, ampliamento e riconversione»; e le parole: «energetico e della carta» sono sostituite dalle seguenti: «della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative»;

al comma 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «turistico-alberghiero,» sono inserite le seguenti: «della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalità scientifiche e turistico-ricreative,»; e le parole: «al fine di, tra l'altro, incentivare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine, tra l'altro, di incentivare»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 9, le parole: «Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

Decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, al fine di attuare interventi a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo industriale, nonché per il potenziamento delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero e, *ad interim*, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Provvedimenti urgenti)

1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale
della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.**

Articolo 1.

(Provvedimenti urgenti)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.

4. Le somme stanziare saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.

5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese imprevedute e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.

6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;

c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;

d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

(Interventi nel settore delle attività produttive)

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine di, tra l'altro, incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.

2. Le forme, le modalità, le misure, le garanzie ed i controlli relativi alle agevolazioni indicate al comma 1 sono determinati dal programma di cui all'articolo 1.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattare allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto **nazionale** per il commercio estero;

b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione, ampliamento e **riconversione** delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, **della carta ed energetico, con particolare riguardo, per quest'ultimo settore, alla promozione di tecnologie pulite e innovative;**

c) *identica;*

d) **l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti e compatibilmente con le esigenze di tutela del patrimonio naturale, principale risorsa economica e fonte di sviluppo sostenibile per la Sardegna;**

e) *identica.*

Articolo 2.

(Interventi nel settore delle attività produttive)

1. La regione può concedere agevolazioni ai soggetti operanti nei settori turistico-alberghiero, **della conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per finalità scientifiche e turistico-ricreative**, dell'industria, dei trasporti e dei servizi alla produzione, al fine tra l'altro, **di incentivare il reinvestimento degli utili e di altre provvidenze in Sardegna, anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica dei citati soggetti.**

2. *Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purchè l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale U.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

4. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo dei soggetti di rifondere le somme erogate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

5. La Società finanziaria industriale Rinascita Sardegna S.p.a. (SFIRS), oltre ai compiti previsti dall'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, è altresì autorizzata ad operare, avvalendosi anche delle agevolazioni di cui al presente decreto, investimenti in settori innovativi, mediante la promozione d'iniziativa imprenditoriali, l'analisi dei progetti, l'assistenza all'avvio dell'impresa ed ogni altra attività connessa. La SFIRS è altresì autorizzata ad operare nei settori dei servizi, del turismo e dell'agricoltura.

6. Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dalla SFIRS possono essere sottoscritti dalla regione, anche a valere sugli stanziamenti disposti dal presente decreto.

7. La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50 per cento per ciascuna iniziativa, nonchè in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione. Fermi restando gli attuali fini istituzionali, i nuovi interventi dell'INSAR S.p.a. dovranno essere orientati prioritariamente al sostegno di iniziative in settori rilevanti per lo sviluppo economico della Sardegna, in armonia con le linee guida della programmazione regionale e con le direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. La regione Sardegna è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell'INSAR S.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale della medesima società.

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e conferita al

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

«2-bis. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono subordinate all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale dell'intervento effettuata ai sensi delle leggi regionali vigenti. In assenza di norme regionali in materia, la regione istituisce una commissione, composta da cinque membri, almeno uno dei quali nominato dal Ministro dell'ambiente, che individua i criteri, le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, nell'attuazione e nel controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al presente decreto secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985»;

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Al fine del più efficace inserimento del Credito industriale sardo (C.I.S.) S.p.a. nella strategia generale di sviluppo dell'isola, la partecipazione azionaria già detenuta nel predetto ente creditizio dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e conferita al

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. La società costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351, potrà avvalersi delle dotazioni finanziarie di cui al presente decreto, anche sotto forma di aumento del capitale sociale alla cui sottoscrizione partecipi la regione Sardegna.

Articolo 3.

(Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti)

1. Le azioni e gli interventi promossi con le risorse finanziarie individuate con il presente decreto sono coordinati con il piano regionale dei trasporti, adottato dalla regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché con gli interventi delle amministrazioni dello Stato, di enti e società per azioni di cui al decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Gli interventi adottati d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione costituiranno parte integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla vigente normativa nazionale.

3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2, verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia. La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.

4. In attuazione dell'articolo 53 dello statuto speciale, il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai Ministri interessati, sentita la regione autonoma della Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Ministero del tesoro con l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato in applicazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, verrà collocata entro il 1994 sul mercato, diffondendone il possesso presso gli investitori.

10. *Identico.*

Articolo 3.

(Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei trasporti)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata, per il periodo 1994-1998, la spesa complessiva di lire 910 miliardi, di cui lire 150 miliardi per l'anno 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 150 miliardi nel 1994 e lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(*Entrata in vigore*)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARATTA - SPAVENTA -
BARUCCI - MERLONI - COSTA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 4.

(*Disposizioni finanziarie*)

Identico.